

zione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).

Al comma 1, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: è richiesto sino ad un importo pari a 300 milioni annui.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

9. 1. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: didattiche, sia centrali che periferiche con le seguenti: presenti in ciascuna regione.

9. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sia centrali che.

9. 3. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti beneficiari dei finanziamenti ed i relativi importi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quindici giorni dalla concessione. L'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è responsabile dell'equa ripartizione tra le singole regioni dei finanziamenti di cui al presente comma.

9. 4. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

(A.C. 5455 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti, al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti

di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: « Nei casi previsti dai precedenti commi » sono inserite le seguenti: « e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti.

10. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Sopprimere il comma 6.

10. 1. Nardini.

(A.C. 5455 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribu-

zione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.

2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.

(A.C. 5455 – sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 35 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 35 anni con le seguenti: sino a 37 anni per la partecipazione ai pubblici concorsi.

12. 1. Garra.

(A.C. 5455 – sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Operatori amministrativo-contabili).

1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).

(A.C. 5455 – sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta).

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 5455 – sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(A.C. 5455 – sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE**

ART. 16.

(Istituzione del fondo a disposizione).

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » – unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle

eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.

4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « e del Corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

(A.C. 5455 – sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Convenzioni).

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » e del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(A.C. 5455 - sezione 18)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 18.

(Servizi a pagamento).

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

(A.C. 5455 - sezione 19)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 10, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5955 - sezione 20)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

preso atto che tale provvedimento è finalizzato a sopperire le gravi carenze organiche del Corpo dei vigili del fuoco, che, di fatto, impediscono di assolvere tutti i compiti istituzionali di competenza del Corpo medesimo;

ricordato che il distaccamento dei vigili del fuoco di Conegliano (D1) ha a disposizione sei uomini per quattro turni, da utilizzare per interventi d'urgenza, contro i sette previsti dalle disposizioni ministeriali;

tenuto conto che la superficie territoriale che serve il distaccamento di Conegliano è di ben 749,47 chilometri quadrati e rappresenta il 30,26 per cento dell'intero territorio provinciale e che le caratteristiche geomorfologiche del territorio sono piuttosto complesse, dato che la parte meridionale è pianeggiante, ma diventa collinare in centro, fino a connettersi con l'area pedemontana, che comprende parte delle Prealpi trevigiane e dell'altopiano del Cansiglio, con differenza altimetrica all'interno dell'area di ben 1.720 metri;

considerato che la sopradde-tta situazione territoriale, insieme ad una inadeguata rete stradale, comporta, quale inevitabile conseguenza, l'oggettiva difficoltà per i Vigili del Fuoco di assicurare la massima tempestività per gli interventi di routine, visto che i due punti estremi del territorio di competenza del distaccamento di Conegliano distano ben 25 chilometri;

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, a ripristinare il distaccamento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, chiuso da anni per mancanza di personale, al fine di garantire un

servizio di tempestivo ed adeguato intervento su tutto il territorio di competenza.

9/5955/1. Michielon, Covre, Donner, Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

preso atto che tale provvedimento è finalizzato a sopperire alle gravi carenze organiche del Corpo dei vigili del fuoco, che, di fatto, impediscono di assolvere tutti i compiti istituzionali di competenza del Corpo medesimo;

ricordato che il distaccamento in questi giorni si registra una forte presa di posizione da parte dei sindacati del comando provinciale di Treviso, tendente a denunciare la mancanza di almeno 40 vigili del fuoco rispetto a piante organiche vecchie di trenta anni;

visto che in queste condizioni non è possibile garantire un servizio antiincendio efficiente su un territorio che ormai primeggia a livello mondiale per l'alto numero di attività presenti;

preso atto che in questa situazione viene compromessa sia l'opera di prevenzione contro gli incidenti, sia la stessa sicurezza degli operatori che spesso devono intervenire a spegnere incendi in due o tre, accompagnati solo da ausiliari di leva;

tenuto conto che il comando di Treviso può contare solo su 240 vigili del fuoco, compreso il personale amministrativo, tanto che le stesse rappresentanze sindacali unitarie usano paragonare i vigili del fuoco ai panda, « perché in via di estinzione »;

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, a rivedere la pianta organica dei vigili del fuoco della provincia di Treviso, al fine di prevederne un adeguato aumento di organico.

9/5955/2. Luciano Dussin, Donner, Dozzo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5955;

rilevato che il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessario al fine di una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

considerato che per perseguire più elevati livelli di efficienza nella attività di controllo e di conservazione dell'ambiente occorre intervenire con azioni mirate a prevenire eventuali incidenti ambientali;

ritenuto che ai medesimi fini non è sufficiente il solo potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma si rende necessaria la promozione di iniziative rivolte a creare una vera e propria cultura della salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a promuovere l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di una effettiva educazione ambientale e protezione civile.

9/5955/3. Apolloni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5955;

rilevato che il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessario al fine di una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

ritenuto che per perseguire più elevati livelli di efficienza nella attività di controllo e di conservazione dell'ambiente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale della preziosa collaborazione dei vigili del fuoco volontari;

considerato che la richiesta d'intervento, in caso di emergenza, giunge solo ai comandi dei vigili del fuoco, e non contemporaneamente anche i vigili del fuoco volontari in quanto utenti di un diverso recapito telefonico;

impegna il Governo

a dotare le sedi dei vigili del fuoco volontari, ciascuna per la provincia o zona di

competenza, del medesimo recapito telefonico della locale sede del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9/5955/4. Manzione, Apolloni.

La Camera,

visto che l'articolo 10 del disegno di legge n. 5955 prevede un potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale attraverso la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti;

considerato che ciò avviene al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di questi nuclei di protezione civile, che, se ben organizzati e veramente ben distribuiti, saranno realmente utili e i cui interventi risulteranno determinanti nell'evitare e prevenire catastrofi di natura ecologica e socio-economica attraverso una continua opera di prevenzione e di monitoraggio del territorio;

considerato che l'intero paese vive, purtroppo, una duplice realtà sotto il profilo della fornitura dei servizi alla popolazione amministrata, nel senso che dove ci sono già buone strutture ed infrastrutture si continuano ad erogare ulteriori servizi; al contrario, purtroppo, in quelle aree, definite svantaggiate, depresse, montane, interne ed emarginate - e tale è la condizione degli abitanti che in esse vivono e risiedono - avviene che alla mancanza di servizi si aggiunge il senso dell'abbandono del territorio; in queste aree aumenta, da parte di chi ha ancora il coraggio di viverci, il senso di sfiducia verso lo Stato e le istituzioni;

constatato che nelle aree che presentano le predette caratteristiche vengono istituiti parchi nazionali ed aree protette e che a tale istituzione non seguono né incrementi dei servizi, né miglioramenti della vivibilità degli abitanti residenti, né realizzazione di infrastrutture atte a prevenire momenti calamitosi;

impegna il Governo

ad istituire i distaccamenti dei vigili del fuoco oggetto del presente disegno di

legge prioritariamente in dette aree definite depresse e svantaggiate del paese e, in particolar modo, in quei comuni siti in aree definite montane o all'interno dei parchi nazionali;

a favorire prioritariamente l'istituzione di tali distaccamenti in quei comuni che ne abbiano già fatto richiesta al competente ministero e abbiano già deliberato e creato le condizioni di insediamento degli stessi;

ad attivarsi, tramite una conferenza di servizi con gli enti interessati, affinché tale istituzione avvenga entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9/5955/5. Marinacci, Fronzuti.

La Camera,

impegna il Governo

a studiare le forme più adatte per ridefinire le norme concorsuali per il Corpo dei vigili del fuoco, in modo da rendere più agevole l'accesso anche per le donne.

9/5955/6. Maselli, Palma, Boato, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

rilevato che il provvedimento mira al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di sopperire alle carenze organiche dello stesso Corpo;

considerato che la dotazione organica è incrementata di 1.301 unità per un totale complessivo di 32.895 unità e che il 25 per cento dei posti sarà coperto dal personale volontario e discontinui;

tenuto conto che da poche settimane si è concluso un concorso pubblico per l'accesso al Corpo e che pertanto vi è una graduatoria di idonei che va oltre i posti disponibili del medesimo bando,

impegna il Governo

affinché nell'arco del triennio 2000-2003 si attinga per le esigenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle graduatorie degli idonei dell'ultimo concorso.

9/5955/7. Ascierto.

La Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ricordando il generoso sacrificio dei 5 vigili di recente scomparsi nell'ultima operazione di soccorso effettuata dal Corpo stesso,

impegna il Governo

a predisporre adeguati stanziamenti per un riconoscimento che esprima alle famiglie la vicinanza della comunità nazionale.

9/5955/8. Jervolino Russo, Duilio, Boato, Tassone, Massa, Moroni, Nardini, Di Bisceglie, Garra, Migliori, Follini, Bastianoni, Monaco, Parenti, La Malfa, Calzavara.

La Camera,

preso atto che — rispetto al testo approvato dal Senato — la Camera ha inteso allargare la fascia dei comuni nei quali è da promuovere la costituzione di distaccamenti volontari;

considerato che il sinergismo della azione dei presidi statali e dei distaccamenti di volontari deve consentire di fronteggiare al meglio il pericolo dei devastanti incendi che finora si sono puntualmente ripetuti,

impegna il Governo

ad assicurare ai territori più esposti al pericolo di incendi la presenza di una adeguata rete di protezione nonché il graduale incremento — negli anni a venire — del contingente di personale necessario.

9/5955/9. Leone, Garra.